

Comune di Montevarchi

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1

Principi generali e definizione

- 1) Il Comune di Montevarchi, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, nel rispetto del proprio Statuto, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
- 2) Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie di fatto inserite nel registro oggetto del presente regolamento le tutele riconosciute alle stesse dall'ordinamento comunitario e nazionale.
- 3) Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.
- 4) Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, che abbiano chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2

Istituzione e requisiti di iscrizione

- 1) E' istituito presso il Comune di Montevarchi il Registro amministrativo delle unioni civili.
- 2) L'iscrizione a registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a- due persone maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri;
 - b- non legate, tra loro, da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela;

- c- legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e materiale ;
- d- aventi residenza anagrafica nel Comune di Montevarchi nella stessa casa di abitazione ex L. n. 1228/1954 e DPR n. 223/1989 conviventi (art. 5 D.P.R. 223/89)
- e- aventi stato civile libero;
- f- non iscritte nel Registro come componenti di altra unione civile.

3) Le iscrizioni all'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 2.
La veridicità delle dichiarazioni avviene attraverso la visura delle banche dati anagrafiche consultabili telematicamente

Art. 3 Cancellazione

1. Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.
2. Ciascuno dei componenti l'unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.
3. L'ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal registro.
4. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nei termini appositamente individuati, l'Ufficio competente provvede di ufficio, notificando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.
5. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

6. L'ufficio competente segnala la violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti agli altri uffici comunali che provvedono alla dichiarazione di decadenza di rispettiva competenza. Il provvedimento di decadenza costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

Art. 4

Effetti

1) Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

2) Pertanto, la presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Art. 5

Ufficio competente e modalità operative

1) L'Ufficio comunale competente alla tenuta del Registro è l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale del Comune.

2) Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzatoria degli organi competenti.

3) L'Ufficio competente, con atto dirigenziale, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere al procedimento di iscrizione, modifica e cancellazione.

4) Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario generale.

5) Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nell'elenco.

6) Il Registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i e relative norme di attuazione e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (tutela dati personali).

Art. 6

Entrata in vigore e disciplina transitoria

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente della deliberazione, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.
- 2) Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui all’articolo 4, costituenti presupposto necessario per l’operatività del Registro, sono adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.